MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante "*Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e, in particolare, l'articolo 6, comma 4;

VISTO il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante "*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lett. c) e comma 5, l'articolo 22, commi 3 e 5 e l'articolo 22-*bis*, comma 1;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 27 settembre 2017, n. 2;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 18 del 22 novembre 2017, recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

VISTA la circolare integrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 19 del 27 novembre 2017, recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025 al n. 87, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela GAETANI l'incarico di Direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto direttoriale n. 100006 dell'11/09/2017, con cui è stato concesso alla società indicata nel dispositivo il trattamento di integrazione salariale ai sensi del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 a seguito di contratto di solidarietà del 22/05/2017, per il periodo dal

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

01/16/2017 al 30/09/2018, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità;

VISTA la domanda di sgravio contributivo presentata dalla società indicata nel dispositivo in data 30/11/2018, ai sensi delle norme sopra menzionate, per il periodo dal 01/06/2017 al 30/09/2018, contenente la stima dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto nella misura massima di € 2.604, 56 (duemilaseicentoquattro/56);

ACQUISITA al protocollo n. 40/11026 del 4 agosto 2023 la nota con la quale l'INPS ha comunicato la presenza di somme residue sul fondo relativo all'anno 2018;

ACCERTATO che la società indicata nel dispositivo nel quinquennio mobile per la stessa sede di MILANO ha usufruito di 13 mesi e 23 giorni di sgravio contributivo, precisamente dal 08/10/2018 al 30/11/2019, giusta decreto direttoriale n. 256 dell'11/09/2019 (ns. rif. 263/18), a suo tempo notificato alla società istante e che, quindi, può fruire del beneficio per 10 mesi e 7 giorni a completamento dei 24 mesi massimo ammissibili, dal 01/06/2017 al 07/03/2018;

CONSTATATO, altresì, che la società indicata nel dispositivo non ha fornito riscontro alla richiesta di nuova stima dell'onere contributivo riferito al più breve periodo ammissibile, inviata con nota-pec del 14/10/2025, con l'avvertimento della determinazione *ex officio* della misura massima dello sgravio quantificata in € 1.627,85 (milleseicentoventisette/85);

CONSIDERATA la residua disponibilità delle risorse finanziarie entro il limite di spesa stabilito per l'anno 2018, fissato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*"

D E C R E T A

Articolo 1

1. È ammessa, per il periodo **dal 01/06/2017 al 07/03/2018,** per l'unità produttiva di **MILANO**, la riduzione contributiva nella misura massima di **€ 1.627,85 (milleseicentoventisette/85)**, in favore della società **VIRGILIO DE GIOVANNI EDITORE S.r.l. (ora MILLIONAIRE MAGAZINE S.r.l. in liquidazione giudiziale)**, C.F. 12258590152, con sede legale in MILANO, PEC: virgiliodegiovannieditore@pec.it e luigispagnolo@legalmail.it, in riferimento a un numero massimo di **1** grafico dipendente di cui all'elenco allegato alla domanda in atti.

Articolo 2

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

1. L'ammissione al beneficio di cui all'articolo 1 – con la relativa misura- è sospensivamente condizionata all'effettivo utilizzo, nei periodi indicati al medesimo articolo 1, del trattamento di integrazione salariale per solidarietà ai sensi del summenzionato decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, articolo 21, comma 1, lett. c) e comma 5, articolo 22, commi 3 e 5 e articolo 22-*bis,* comma 1, nonché alle verifiche demandate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, inclusa l'effettiva riduzione di orario in percentuale superiore al 20%.

Articolo 3

1. Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Manuela Gaetani

FRF/CV

Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 2[illegible] del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"